

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Delega fiscale: IRPEF verso il sistema duale - Infografica - pag. 2
- Investimenti all'estero non dichiarati: quanto costa la regolarizzazione - pag. 4
- Modello Redditi: aiuti Covid fuori dalla verifica dei limiti di utilizzo - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Lavoro straordinario convertito in banca ore: quanto si riduce il costo del lavoro - pag. 12
- Congedi parentali Covid fino al 31 dicembre. A chi spettano - pag. 15
- Riforma delle pensioni: allo studio l'ipotesi Quota 102 - pag. 17

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Gestione individuale di portafogli in regime di impresa: quale trattamento contabile? - pag. 19

FINANZIAMENTI

- Bonus terme: quanto conviene l'acquisto di servizi termali - pag. 21

IMPRESA

- Decreto crisi d'impresa: in GU le novità per imprese e professionisti - pag. 23
- Perdite sterilizzate: modalità di computo e riporto nelle ipotesi di scissione e fusione - pag. 26

IN EVIDENZA

Congedi parentali Covid fino al 31 dicembre. A chi spettano

di Roberto Camera (*) - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Il decreto fiscale (D.L. n. 146/2021) riattiva fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti e autonomi. In particolare, vengono rinnovati i congedi parentali per i figli che svolgono didattica a distanza o in quarantena. Come si articola la disciplina in base all'età dei figli o al loro stato di disabilità grave? Come viene calcolata l'indennità spettante e per quanto tempo è erogata? Quali sono i casi di esclusione dall'indennità? Quali sono le particolarità della disciplina per quanto riguarda i lavoratori autonomi?

All'interno del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021), è presente una norma (art. 9) che riattiva i **congedi parentali straordinari** per i **lavoratori/genitori dipendenti e autonomi**.

Queste le caratteristiche dei nuovi congedi parentali, previsti fino al 31 dicembre 2021.

Leggi anche CIG Covid, sicurezza sul lavoro, quarantena e congedi parentali: le novità del decreto fiscale

Lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni

Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13



Decreto crisi d'impresa: in GU le novità per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal nuovo istituto della composizione negoziata della crisi attivabile a decorrere dal 15 novembre 2021, diretta a superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza, al nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Dal rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e al 31 dicembre del 2023 dell'applicazione delle misure d'allerta, alla proroga del termine per l'introduzione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle Srl e delle cooperative. Ed ancora: modifiche ed integrazioni alla legge fallimentare. Sono alcune delle disposizioni contenute nella legge di conversione del D.L. n. 118 del 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la legge 21 ottobre 2021 n. 147, di conversione con modifiche del D.L. n. 118/2021.

Leggi anche Riforma della crisi d'impresa: la mappa di tutte le novità

Proroghe

Molteplici le proroghe previste nel testo finale del provvedimento.

In particolare:
- slitta al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** (D.lgs. n. 14/2021) e rinviata al 31 dicembre 2023 l'applicazione del Titolo II del Codice sulle **misure di allerta** e della



Fisco

La novità In-grafica

Delega fiscale: IRPEF verso il sistema duale - Infografica

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Puntare su un sistema di tassazione duale, in cui da un lato si tassano, con la stessa aliquota proporzionale, i redditi derivanti dall'impiego del capitale anche nelle attività di impresa e di lavoro autonomo e, dall'altro lato, si applica l'IRPEF, ridotta ma con nuove regole, a tutte le altre categorie di reddito. È uno dei principi su cui si fonda la riforma della tassazione delle persone fisiche, prevista dal disegno di legge delega per la riforma fiscale. Con una infografica si riassumono le linee guida della revisione dell'IRPEF.

Uno dei capitoli più importanti della riforma fiscale, come risulta dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, riguarda la **tassazione delle persone fisiche**.

Si punta a ridurre ulteriormente la pressione fiscale, specie sul lavoro (il **cuneo fiscale**) che in Italia è molto alta e a rendere il sistema molto più equo.

L'obiettivo è quello di arrivare ad un sistema di **tassazione** c.d. "**duale**" ovvero con una netta separazione tra tassazione redditi di capitale e redditi da lavoro, dove:

- si tassano, con la stessa aliquota proporzionale, i redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, nonché i redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'IRES;
- si applica l'IRPEF, sempre basata sulla progressività, ma con nuove regole che tendono ad alleggerire il carico fiscale, a tutte le altre categorie di reddito.

Leggi anche

- IRPEF, IVA, riscossione e catasto. Tutte le novità della riforma fiscale

- Revisione dell'IRPEF a due vie

Infatti, l'IRPEF dovrebbe subire la riduzione graduale:

- delle aliquote medie effettive anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché per promuovere l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imbonibili;
- delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive (e cioè quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito).

Revisione delle tax expenditures

Un altro aspetto fondamentale del disegno di riforma riguarda la revisione delle tax expenditures ovvero delle **detrazioni, deduzioni e agevolazioni** fiscali.

L'intervento dovrebbe essere selettivo, analizzando una ad una le innumerevoli tax expenditures per valutarne non solo l'aspetto finanziario ma anche e soprattutto il **reale impatto** che ha sui contribuenti in termini di utilità, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano della equità ed efficienza dell'imposta. Chiaramente, tutti questi principi dovranno essere tradotti in regole concrete con i decreti delegati.

Nel frattempo, in questa infografica si riassumono le linee guida così come riportate nel disegno di legge.

IMPOSIZIONE PERSONALE SUI REDDITI

Disegno di Legge Delega – CdM 5 ottobre 2021



IPSOA Quotidiano

 Wolters Kluwer

Fisco

Calcola il risparmio

Investimenti all'estero non dichiarati: quanto costa la regolarizzazione

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Nel caso di possesso di investimenti o altre attività all'estero le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici devono dichiarare il valore degli investimenti e compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale. In caso di omessa dichiarazione delle attività possedute e mancata compilazione del quadro RW, il contribuente deve versare le imposte dovute, oltre a sanzioni e interessi, ed è prevista una specifica sanzione commisurata all'importo dei valori non dichiarati. Quali procedure è conveniente seguire per la regolarizzazione o la definizione delle violazioni nel caso di investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list)?

Chi

Persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate (art. 5 TUIR) residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono **investimenti all'estero** ovvero **attività estere** di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, compresi coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano **titolari effettivi** dell'investimento stesso.

Cosa

I soggetti che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, devono indicare nella dichiarazione dei redditi (**quadro RW**), ai fini del **monitoraggio fiscale** e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (**IVAFE**), la **consistenza** degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta (l'obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della legge n. 186/2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE. Il quadro RW, inoltre, non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

La violazione dell'obbligo di compilazione del quadro RW è punita con la sanzione amministrativa dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Territori a regime fiscale privilegiato

Se la violazione riguarda attività estere negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** la sanzione va dal **6 al 30 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 ai soli fini fiscali si **presumono** costituite, salva la prova contraria, mediante **redditi sottratti a tassazione** (art. 12, D.L. n. 78/2009).

Per l'accertamento basato su tale presunzione, le sanzioni previste per l'infedele dichiarazione sono raddoppiate e i termini per l'accertamento sono raddoppiati (art. 12, comma 2-bis).

Inoltre, il comma 2-ter dello stesso articolo prevede il raddoppio dei termini per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata compilazione del quadro RW.

Come

Il contribuente deve compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.

Inoltre, deve **dichiarare** i redditi prodotti all'estero imponibili in Italia, assolvendo le relative imposte.

Poiché il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, il quadro RW deve essere compilato anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'agenzia

emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del TUIR.

Quando

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del **modello Redditi PF**, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730, il quadro RW, per la parte relativa al monitoraggio, deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi **unitamente al frontespizio** del modello Redditi Persone fisiche debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un "quadro aggiuntivo" al modello 730).

Calcola il risparmio

Si ipotizza un contribuente che detenga in un **Paese a fiscalità privilegiata** somme in un conto corrente, per un importo pari a 1,5 milioni di euro. Tali somme hanno prodotto **interessi** per 25.000 euro ogni anno. Il contribuente può dimostrare che il capitale non è stato costituito con redditi sottratti a tassazione (ad esempio, deriva da un'eredità) oppure non è più imponibile (ad esempio, nel caso di intervenuta decadenza per l'accertamento).

Il contribuente era comunque tenuto a dichiarare gli **interessi attivi percepiti**, soggetti ad IRPEF nella misura del **26%**.

Nel caso di **omessa compilazione** del quadro RW, sono previste le seguenti **sanzioni** (art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990):

- dal **3 al 15 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati;
- dal **6 al 30 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati se l'omessa compilazione del quadro RW si riferisce ad investimenti all'estero ovvero ad attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a **regime fiscale privilegiato**.

Nel caso di contestazione della violazione, il contribuente può **definire la violazione** versando la sanzione irrogata **ridotta ad 1/3** (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997).

In sede di **determinazione della sanzione**, se le

violazioni riguardano **più annualità**, l'Ufficio delle Entrate deve applicare l'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997 ("quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo"), in combinato con il comma 1 (secondo il quale è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi viola, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione).

In caso di **ravvedimento operoso** il contribuente può beneficiare di una riduzione maggiore della sanzione ma, nel caso di violazioni relative a più anni, non può applicare le norme di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato anche in presenza di una violazione "constatata" **me è precluso** dalla notifica di avvisi di rettifica, di accertamento o di irrogazione di sanzioni. Ai fini del ravvedimento operoso il contribuente deve presentare una **dichiarazione integrativa** contenente anche il quadro RW.

Risparmio %

Caso n. 1

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a **1.500.000 euro**, dimostrando che la provvista, costituita nel 2016, non deriva da redditi sottratti ad imposizione; la somma, negli anni dal 2016 al 2020, ha prodotto redditi di capitale pari a **25.000 euro** per ogni esercizio.

I termini per la presentazione della **dichiarazione relativa al 2020** non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi i redditi di capitale e potrà compilare il quadro RW.

Per quanto riguarda le **annualità dal 2016 al 2019** risulta violato l'art. 4 del D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2017, PF 2018, PF 2019 e PF 2020.

Inoltre, tali **dichiarazioni** risultano "**infedeli**", per mancata dichiarazione degli interessi percepiti (per semplicità, non consideriamo le violazioni all'IVA FE).

Dichiarazione infedele

Anno	Reddito non dichiarato	IRPEF (26%)	Sanzione minima	Sanzione massima
2016/PF 2017	25.000	6.500	11.700	23.400
2017/PF 2018	25.000	6.500	11.700	23.400
2018/PF 2019	25.000	6.500	11.700	23.400
2019/PF 2020	25.000	6.500	11.700	23.400

Totali	100.000	26.000	46.800	93.600
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Mancata compilazione quadro RW

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Sanzione massima
2017	1.500.000	90.000	450.000
2018	1.500.000	90.000	450.000
2019	1.500.000	90.000	450.000
2020	1.500.000	90.000	450.000
Totali		360.000	1.800.000

Ravvedimento operoso

La sanzione è ridotta a **1/8 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della **dichiarazione PF 2020** se la **dichiarazione integrativa** viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 (30 novembre 2021).

La sanzione è ridotta a **1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale

è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-bis, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della **dichiarazione PF 2019** se il ravvedimento si concretizza entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 (30 novembre 2021).

La sanzione è ridotta a **1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b-ter, D.Lgs. n. 472/1997). Questa riduzione si applica alla tardiva presentazione della **dichiarazione PF 2018** e alla **dichiarazione PF 2017**.

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Ravvedimento
Dichiarazione infedele			
2016/PF 2017	6.500	11.700	1.950 (1/6)
2017/PF 2018	6.500	11.700	1.950 (1/6)
2018/PF 2019	6.500	11.700	1.671 (1/7)
2019/PF 2020	6.500	11.700	1.463 (1/8)
Mancata compilazione Quadro RW			
2016/PF 2017	1.500.000	90.000	15.000 (1/6)
2017/PF 2018	1.500.000	90.000	15.000 (1/6)
2018/PF 2019	1.500.000	90.000	12.857 (1/7)
2019/PF 2020	1.500.000	90.000	11.250 (1/8)
Totali		406.800	61.141

Atto di contestazione

In caso di mancato ravvedimento, l'Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

La sanzione irrogata dall'Ufficio può essere definita dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997)

Ipotizzando l'applicazione della sanzione nell'importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione:

- (art. 12, comma 1) è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione;

- (art. 12, comma 5) quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall'art. 12 siano effettuati tutti nella **misura minima** si avrebbe:

- sanzione base (violazione più grave) = 90.000
- sanzione base *ex* comma 5 (aumento della metà) = 135.000 (90.000 + 50%)
- cumulo *ex* comma 1 = 168.750 (135.000 + 1/4)
- definizione agevolata = 168.750/3 = 56.250

Il ravvedimento, in questo caso (dove le violazioni riguardano più periodi d'imposta), risulta meno conveniente (nel caso in cui, come si è ipotizzato, l'Ufficio applicasse la sanzione minima e gli aumenti *ex* art. 12 in misura minima).

Caso n. 2

Una persona fisica non ha dichiarato attività finanziarie di importo pari a 1.500.000 euro, dimostrando che la provvista, costituita nel 2019, non deriva da redditi sottratti ad imposizione, che negli anni 2019 e 2020 ha

prodotto redditi di capitale pari a 25.000 euro per ogni esercizio.

I termini per la presentazione della dichiarazione relativa al 2020 non sono ancora scaduti e, quindi, il contribuente potrà ancora inserire nella propria dichiarazione dei redditi i redditi di capitale e potrà compilare il quadro RW.

Per quanto riguarda l'annualità 2019 risulta violato l'art. 4, D.L. n. 167/1990 per mancata compilazione del quadro RW relativo alle dichiarazioni PF 2017, PF 2018, PF 2019 e PF 2020.

Inoltre, la dichiarazione relativa a tale anno risulta "infedele", per mancata dichiarazione degli interessi percepiti (per semplicità, non consideriamo le violazioni all'IVAFE).

Dichiarazione infedele

Anno	Reddito non dichiarato	IRPEF (26%)	Sanzione minima	Sanzione massima
2019/PF 2020	25.000	6.500	11.700	23.400
TOTALI	25.000	6.500	11.700	23.400

Mancata compilazione quadro RW

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Sanzione massima
2020	1.500.000	90.000	450.000
Totali		90.000	450.000

Ravvedimento operoso

La sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (art. 13, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997).

Questa riduzione si applica alla regolarizzazione della dichiarazione PF2020 se la dichiarazione integrativa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 (30 novembre 2021).

Anno	Importo non dichiarato	Sanzione minima	Ravvedimento
Dichiarazione infedele			
2019/PF2020	6.500	11.700	1.463 (1/8)
Mancata compilazione quadro RW			
2019/PF2020	1.500.000	90.000	11.250 (1/8)
Totali		101.700	12.713

Atto di contestazione

In caso di mancato ravvedimento, l'Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

La sanzione irrogata dall'Ufficio può essere definita dal contribuente con il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/3 entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997)

Ipotizzando l'applicazione della sanzione nell'importo minimo edittale, si avrebbe la seguente situazione:

- (art. 12, comma 1) è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione;

Ipotizzando che gli aumenti previsti dall'art. 12 siano effettuati tutti nella misura minima si avrebbe:

- sanzione base (violazione più grave) = 90.000
- cumulo *ex* comma 1 = 112.500 (90.000 + 1/4)

- definizione agevolata = $112.500/3 = 37.500$

Il ravvedimento, in questo caso (dove la violazione riguarda un solo periodo d'imposta), risulta più conveniente.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2021

Modello Redditi: aiuti Covid fuori dalla verifica dei limiti di utilizzo

di Andrea Bongi - Dottore commercialista e pubblicista

I più importanti crediti d'imposta dell'era Covid non rientrano nella verifica dei limiti di utilizzo: gli aiuti concessi alle imprese dalle normative emergenziali del 2020 sotto forma di crediti d'imposta non sono, infatti, soggetti al monitoraggio nell'apposita sezione VI del quadro RU del modello Redditi relativo ai limiti di utilizzo. Tutto ciò per effetto delle singole discipline attuative che hanno espressamente previsto il non assoggettamento di tali aiuti al rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla legge Finanziaria 2008 che ha previsto, con decorrenza dall'anno 2008, che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

Fuori dalla verifica dei limiti di utilizzo i più importanti crediti d'imposta dell'era Covid: non sono infatti soggetti al monitoraggio nella **sezione VI del quadro RU** relativo ai limiti di utilizzo.

È l'effetto delle singole discipline attuative che hanno espressamente previsto il non assoggettamento di tali aiuti al rispetto dei limiti di utilizzo previsti dall'art. 1, comma 53, della legge n.244/2007. Tale disposizione normativa prevede infatti che, con decorrenza dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel **limite annuale di 250.000 euro**. L'eventuale **eccedenza** rispetto a tale limite annuo - prevede sempre la disposizione in commento - può essere **riportata in avanti** anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Questo limite annuale, grazie ai successivi chiarimenti interpretativi contenuti nella risoluzione MEF del 3 aprile 2008, n. 9/DF, si **cumula** inoltre con il **limite**

generale previsto per le **compensazioni** che, eccezionalmente, per il periodo d'imposta 2020, il decreto Rilancio (art. 147, D.L. n. 34/2020) ha elevato da 700.000 a 1 milione di euro.

Leggi anche Compensazione in F24 fino a 1 milione di euro per il 2020

Attenzione

Per il 2021 il decreto Sostegni bis (art. 22, D.L. n. 73/2021) ha elevato il limite annuo per le compensazioni a 2.000.000 euro.

Leggi anche

- Crediti compensabili in F24: deroga al limite massimo per il solo 2021
 - Compensazioni in F24 fino a 2 milioni per il 2021: liquidità indiretta a imprese e P.IVA
-

Il monitoraggio e la verifica dei limiti di utilizzo annuale restano invece necessari per i crediti d'imposta diversi da quelli disposti nell'era Covid e per i quali le singole leggi istitutive non hanno disposto espressamente l'esclusione.

L'apposita sezione VI-C del Quadro RU, dedicata alla verifica dei limiti di utilizzo, si presenta come segue:

Sezione VI-C	RUS12	Totale crediti da quadro RU anno 2020	Credito residuo al 1/1/2020	Credito spettante nel 2020	Totale	di cui eccedenza anni precedenti dal 2008 al 2019	Differenza
Limite di utilizzo			1	2	3	4	5
Parte I	RUS13	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2020					
Dati generali	RUS14	Limite di utilizzo [250.000,00 + (1.000.000,00 - RUS13)]					
	RUS15	Eccedenza 2020 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)					

Il limite annuo di utilizzo dei crediti d'imposta

L'art. 1, comma 53 della legge n. 244/2007 prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi** possono essere utilizzati nel limite annuale di **250.000 euro**.

L'ammontare eccedente, continua la disposizione, è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza stessa.

Con la risoluzione del 3 aprile 2008 n.9/DF, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fornito una serie di ulteriori precisazioni in relazione a tale limite di utilizzo dei crediti d'imposta.

In primo luogo, è stato precisato che il limite di 250.000 euro opera non già come limite interno per ogni singolo credito d'imposta, ma come **limite complessivo sulla massa dei crediti d'imposta** della specie (fatta sempre eccezione per quelli espressamente esclusi dalla nuova regola, che rimangono utilizzabili senza alcun limite) che il contribuente potrebbe utilizzare in compensazione in ciascun anno solare.

Il documento di prassi ha inoltre chiarito che, nonostante il fatto che la legge Finanziaria 2008 abbia introdotto un limite annuale specifico all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, tale limite **si cumula** con quello annuale previsto per le **compensazioni orizzontali** dalla legge n. 388/2000.

Per effetto di tali considerazioni, al **rigo RU514** viene indicato come limite complessivo per la verifica in oggetto non l'importo di 250.000, bensì la **sommatoria** fra detto importo e la differenza, se positiva, tra 1.000.000 (limite annuo valevole per il 2020) e l'importo delle compensazioni effettuate di cui al precedente rigo RU513.

In caso di sfioramento del limite annuo

Le istruzioni per la compilazione dell'apposita sezione del quadro RU precisano che il **limite di utilizzo** di cui

all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 **non si applica** ai crediti d'imposta per i quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per l'individuazione di questi crediti, continuano le istruzioni, si rinvia alle specifiche disposizioni previste in relazione a ciascun credito d'imposta.

Sarà dunque necessario **verificare**, per **ogni singolo credito d'imposta**, se la norma istitutiva ha previsto o meno la verifica dei limiti di utilizzo considerando che, nel silenzio della norma istitutiva, si deve ritenere il relativo credito d'imposta assoggettato ai limiti di utilizzo.

Tornando alla verifica del limite, la risoluzione n. 9/DF ha invece precisato come, nel caso in cui in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale annuo (di 1.000.000 euro nel 2020), sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta anche oltre lo specifico limite di 250.000 euro, fino a **colmare la differenza non sfruttata** del limite generale.

Una diversa soluzione, chiude il documento di prassi amministrativa in commento, penalizzerebbe il contribuente ben oltre le finalità della norma introdotta dalla legge Finanziaria 2008.

Qualora il limite annuale per le compensazioni sia già stato interamente utilizzato dal contribuente, lo "sforamento" del limite specifico di 250.000 euro farà sì che le **compensazioni** operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considereranno come **non avvenute**, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irrualmente effettuate (compensazioni di crediti non spettanti).

Quanto al meccanismo del **riporto in avanti** dell'eccedenza di crediti non utilizzati per effetto del tetto e dell'**utilizzabilità senza limiti** di tale eccedenza nel **terzo anno solare successivo** a quello di origine, occorre inoltre precisare che, nell'anno in cui viene a maturazione il diritto a utilizzare l'intero importo residuo dei crediti non utilizzati in precedenza, tale diritto

non andrà a interferire con la soglia di 250.000 euro a disposizione di tale annualità.

In tale ottica la risoluzione ministeriale del 2008 precisa infatti che, qualunque sia l'ammontare dell'eccedenza residua utilizzata dal contribuente, tale ammontare si cumulerà con il limite di 250.000 euro sfruttabile nell'anno stesso con riferimento a crediti nuovi o a eccedenze più recenti.

Quali sono i crediti d'imposta non soggetti al limite di utilizzo?

I principali crediti d'imposta istituiti nell'era Covid non devono essere assoggettati ai limiti di utilizzo previsti dalla legge n. 244/2007.

Le singole leggi istitutive escludono da tale limitazione, fra gli altri, i seguenti crediti d'imposta da esporre nel quadro RU del modello Redditi 2021:

- botteghe e negozi (codice credito I1);
- canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (codice credito H8);
- spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (codice credito H9);
- spese per adeguamento degli ambienti di lavoro (codice credito I6);
- rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (codice credito I2);
- rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni società conferitarie (codice credito I3).

Restano fuori dalla verifica dei limiti di utilizzo anche altri importanti crediti d'imposta utilizzati nel 2020 e istituiti da normative precedenti o diverse da quelle dell'era Covid, quali, fra gli altri:

- credito d'imposta per beni strumentali nuovi legge n.160/2019 (codici credito H4 -2H-3H);
- credito d'imposta per beni strumentali nuovi legge n. 178/2020 (codici credito L3 -2L-3L);
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (codice credito B9).

Quali crediti d'imposta sono soggetti al limite di utilizzo?

Per tutte le tipologie di crediti d'imposta per i quali le singole norme istitutive non dispongono espressamente la non applicazione dei limiti di utilizzo, occorre prestare **attenzione agli importi utilizzati in compensazione** e alla conseguente compilazione della sezione VI-C del quadro RU.

Nello specifico le istruzioni alla compilazione di tale sezione precisano che:

- il **rigo RU512** deve essere compilato da tutti i soggetti che vantano crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo. Nel caso in cui il contribuente abbia beneficiato solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo tale rigo non deve essere compilato. In tale rigo devono essere indicati l'ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2020 (**colonna 1**) e l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2020 (**colonna 2**).

Al totale degli importi indicati nelle due colonne, da indicare in **colonna 3**, va aggiunto, nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal 2008 al 2019, non fruiti alla data del 1° gennaio 2020;

- nel **rigo RU513** deve essere indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 nell'anno 2020;

- nel **rigo RU514** deve essere invece indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta del quadro RU utilizzabile nel 2020, calcolato nel seguente modo: 250.000 + la differenza, se positiva, tra 1.000.000 e l'importo indicato nel rigo RU513;

- nel **rigo RU515** si deve invece indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta eccedenti il limite di utilizzo per l'anno 2020 con successiva compilazione anche della parte V della sezione VI-C.

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

Lavoro straordinario convertito in banca ore: quanto si riduce il costo del lavoro

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il ricorso al lavoro straordinario, entro i limiti e nel rispetto delle regole imposte dalla legge e dalla contrattazione collettiva, è uno strumento che consente ai datori di lavoro di far fronte ad esigenze temporanee e poco programmabili. L'istituto della banca ore costituisce una valida alternativa che non soltanto consente di gestire con maggior flessibilità l'alternarsi dei picchi di domanda ma anche di ridurre il costo del lavoro in misura considerevole. La conversione delle ore di straordinario in banca ore e in riposi compensativi è tanto più efficace quanto più è variabile l'intensità dell'attività produttiva svolta dall'azienda. Quanto può risparmiare il datore di lavoro?

Chi

Banca ore

La banca ore è uno **strumento di natura contrattuale** che consente una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario individuale di lavoro e si pone come alternativa alla corresponsione dello straordinario. Si tratta di un istituto non disciplinato dalla legge che deve essere introdotto e disciplinato dal **contratto collettivo di lavoro**, oppure dal **contratto individuale** ed è applicabile a tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato.

Lavoro straordinario

Possono prestare lavoro straordinario tutti i lavoratori dipendenti, anche se assunti a tempo determinato o part-time. Si definisce lavoro straordinario quello prestato **oltre l'orario normale di lavoro**, di norma fissato in 40 ore settimanali o nella misura inferiore stabilita dai contratti collettivi ai fini contrattuali.

La **durata media dell'orario di lavoro** non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

I **contratti collettivi di lavoro** possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo rapportato a 4 mesi, 6 mesi ovvero 12 mesi ma in ogni caso non superiore all'anno.

Cosa

Banca ore

Le **ore di lavoro svolte in eccedenza** dal lavoratore rispetto al normale orario di lavoro vengono accantonate nella banca ore e fruite successivamente come riposi compensativi delle ore lavorate in eccedenza rispetto alle previsioni contrattuali.

Di norma il contratto prevede un **tempo limite** per la **richiesta dei riposi compensativi**, allo scadere del quale le ore eccedenti vengono in ogni caso retribuite, applicando la paga oraria in essere al momento della loro liquidazione e la maggiorazione per lavoro

straordinario.

Anche la contribuzione deve essere versata per competenza con riferimento al momento in cui avviene la fruizione o la monetizzazione delle ore accantonate. Possono accedere alla banca ore anche i dipendenti con **contratto di lavoro a tempo a termine**, se il contratto lo consente.

Lavoro straordinario

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto **previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore**, per un periodo che non superi le 250 ore annuali o quanto diversamente previsto dai contratti collettivi. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, in aggiunta ai limiti fissati dal contratto collettivo o dalla legge (250 ore annuali), il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso:

- 1) per eccezionali **esigenze tecnico-produttive** e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- 2) per **forza maggiore** o nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- 3) per **eventi particolari**, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili.

Attenzione

In caso di **lavoratore assunto part-time**, le ore di lavoro prestate oltre l'orario contrattuale ma entro i limiti del lavoro ordinario vengono considerate quali ore supplementari. Il lavoro straordinario si computa in ogni caso a partire dal superamento di quello ordinario previsto dal CCNL.

Come

Banca ore

Nel portafoglio virtuale banca ore, o conto individuale, confluiscono:

- le **ore lavorate in eccedenza**, alle quali il lavoratore può attingere per fruire di riposi compensativi;

- i **permessi per riduzione di orario ROL ed ex festività** non fruiti entro il termine stabilito contrattualmente. Alcuni CCNL prevedono che la maggiorazione per lavoro straordinario venga comunque corrisposta, anche se in misura ridotta al 50% rispetto all'ordinaria maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Per quanto riguarda la **compilazione del LUL**:

· nel cedolino del mese in cui sono state lavorate le ore in eccedenza, devono essere riportate, nella sezione presenze, le ore effettivamente svolte, evidenziando quali sono accantonate invece che retribuite;

· nel cedolino del mese in cui i lavoratori usufruiscono di permessi compensativi, le ore di riposo fruito vanno contrassegnate nel registro presenze con apposito giustificativo e, nel corpo del LUL, va riportata la relativa retribuzione erogata.

Lavoro straordinario

In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un **aumento di retribuzione** rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. La **base retributiva** sulla quale deve essere applicata la maggiorazione predetta deve comprendere tutti gli emolumenti che abbiano natura corrispettiva e presentino i requisiti della continuità, obbligatorietà e determinatezza.

Attenzione

In presenza di esigenze aziendali inderogabili ed eccezionali, il datore di lavoro ha anche il potere di imporre prestazioni di lavoro straordinario nei **giorni festivi** ovvero nelle **ore notturne**.

Il datore di lavoro deve:

- 1) comunicare al lavoratore la necessità di effettuare lavoro straordinario;
- 2) compilare il **libro unico** con tutti i dati relativi alle ore di lavoro effettuate;
- 3) **retribuire le ore di lavoro straordinario** con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge.
- 4) verificare il rispetto dei **limiti di utilizzo** del lavoro straordinario previsti dalla legge.

Il lavoratore che **rifiuti ingiustificatamente** di prestare il lavoro straordinario legittimamente richiestogli dal datore di lavoro pone in essere un **inadempimento contrattuale** e diventa, quindi, passibile di sanzione disciplinare.

Quando

Banca ore

Il momento dal quale si possono utilizzare le ore accantonate dipende dalle **previsioni contrattuali** ed è in ogni caso richiesto il rispetto di un termine di preavviso.

Il lavoratore può generalmente fare richiesta di **pagamento del residuo delle ore non fruito**, anche parzialmente, prima del termine di liquidazione, ma in ogni caso, al termine dell'anno successivo a quello di accantonamento, le eventuali ore ancora non fruito devono essere retribuite.

Lavoro straordinario

Nel Libro unico del lavoro le ore prestate per lavoro straordinario in ciascun mese devono essere **computate a parte e compensate** con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Calcola il risparmio

Ipotesi di operaio del livello C1 del CCNL Grafica ed editoria aziende industriali

Lavoratore con **paga oraria** di 13,28 euro. Nel mese di ottobre 2021 il lavoratore ha effettuato 20 ore di straordinario diurno, 6 festivo, 8 notturno.

Caso a): retribuzione delle ore di straordinario

Il CCNL prevede una maggiorazione del 25% per il diurno, 30% per il festivo e del 50% per il notturno.

· Retribuzione ore di straordinario diurno: $(13,27768 \times 25\%) + 13,27768 = 16,59710$ euro

· Retribuzione ore straordinario festivo: $(13,27768 \times 30\%) + 13,27768 = 17,26098$ euro

· Retribuzione ore straordinario notturno: $(13,27768 \times 50\%) + 13,27768 = 19,91652$ euro/ora

Nel LUL andranno riportate le ore di straordinario, separatamente per ciascuna tipologia, valorizzate con la retribuzione maggiorata in corrispondenza:

· lavoro straordinario diurno $16,59710 \times 20$ ore = 331,94 euro

· lavoro straordinario festivo $17,26098 \times 6$ ore = 103,56 euro

· lavoro straordinario notturno $19,91652 \times 8$ ore = 159,33 euro.

Caso b): retribuzione tramite banca ore

In caso di opzione per l'accantonamento in banca ore, le ore di straordinario prestate nel mese, pari complessivamente a 34, non vengono retribuite ma accantonate.

Al momento della effettiva fruizione dei **riposi compensativi corrispondenti**, al lavoratore sarà erogata la relativa retribuzione, senza maggiorazione ovvero con la maggiorazione ridotta al 50%, a seconda delle previsioni del CCNL.

Risparmio %

Dall'esame dei dati esposti si evince che, adottando il **sistema della banca ore**, il risparmio che il datore di lavoro può conseguire, in termini di retribuzione e contribuzione, varia **dal 10% al 20%** in base alle previsioni contrattuali e al tipo di straordinario che viene convertito in riposo compensativo. In particolare,

il 10% è il risparmio conseguibile nel caso in cui le maggiorazioni per lavoro straordinario siano applicate nella misura del 50% sulle ore accantonate a banca ore e il 20% è il livello massimo di risparmio conseguibile se il CCNL non impone l'applicazione di alcuna maggiorazione.

	Lavoro straordinario	Banca ore
Retribuzione oraria	16,59 euro (diurno) 17,26 euro (festivo) 20 euro (notturno)	13,28 euro (senza maggiorazione) 14,94 euro (maggiorazione 50%)
Contribuzione	4,80 euro (diurno) 5 euro (festivo) 5,80 euro (notturno)	3,85 euro (senza maggiorazione) 4,33 euro (maggiorazione 50%)
TOTALE	21,39 euro (diurno) 22,26 euro (festivo) 25,80 euro (notturno)	17,13 euro (senza maggiorazione) 19,27 euro (maggiorazione 50%)
RISPARMIO	-	20% - 24% (senza maggiorazione) 10%- 13% (maggiorazione 50%)

Lavoro e Previdenza

Dopo il decreto fiscale

Congedi parentali Covid fino al 31 dicembre. A chi spettano

di Roberto Camera (*) - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottorinalavoro.it

Il decreto fiscale (D.L. n. 146/2021) riattiva fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti e autonomi. In particolare, vengono rinnovati i congedi parentali per i figli che svolgono didattica a distanza o in quarantena. Come si articola la disciplina in base all'età dei figli o al loro stato di disabilità grave? Come viene calcolata l'indennità spettante e per quanto tempo è erogata? Quali sono i casi di esclusione dall'indennità? Quali sono le particolarità della disciplina per quanto riguarda i lavoratori autonomi?

All'interno del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021), è presente una norma (art. 9) che riattiva i **congedi parentali straordinari** per i **lavoratori/genitori dipendenti e autonomi**.

Queste le caratteristiche dei nuovi congedi parentali, previsti fino al 31 dicembre 2021.

Leggi anche [CIG Covid, sicurezza sul lavoro, quarantena e congedi parentali: le novità del decreto fiscale](#)

Lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni
Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), **alternativamente all'altro genitore**, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla **durata**:

- della **sospensione dell'attività didattica** o educativa (asilo nido e scuola dell'infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
- dell'**infezione** da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
- della **quarantena** del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo può essere fruito anche dai **lavoratori dipendenti affidatari o collocatari**.

Inoltre, il congedo è utilizzabile **solo se il figlio è convivente** ufficialmente con il lavoratore (verifica anagrafica); situazioni di fatto che ne evidenziano la convivenza non rilevano ai fini del congedo.

Il genitore, per fruire del congedo, deve avere un **rapporto di lavoro dipendente attivo**.

In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi, il diritto al **congedo non sussiste**.

In pratica, se il rapporto cessa o si sospende la

prestazione lavorativa per altri motivi, il congedo non può essere richiesto.

Il beneficio non necessita del **requisito dell'età del figlio** e **prescinde** dalla **convivenza** con il genitore, qualora il **figlio** sia un **disabile** in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992).

L'importante è che il figlio sia iscritto ad una scuola (di ogni ordine e grado) o sia ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.

La **durata del congedo**, per il genitore di figlio disabile, è rapportata alla durata:

- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio, ovunque avvenuto,
- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza,
- della **chiusura del centro diurno** a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura.

In entrambi i casi (figlio inferiore ai 14 anni o figlio disabile), il congedo può essere fruito sia per l'intera giornata che anche in **modalità oraria**.

La norma, a differenza delle precedenti (es. [D.L. n. 30, del 13 marzo 2021](#)), **non subordina** il congedo alla possibilità, per il lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa in **modalità agile (smart-working)**, ragion per cui sarà possibile richiedere il congedo senza la previa verifica circa la compatibilità dell'attività lavorativa da remoto.

Leggi anche [Decreto Covid-19: dalle misure per contenere il contagio ai congedi straordinari per i figli](#)

Durante il periodo di congedo straordinario, l'INPS riconoscerà al lavoratore, al posto della retribuzione, un'**indennità pari al 50%** della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del Testo Unico della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001), **ad eccezione** del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore/trice (così come

disposto dal comma 2 del medesimo articolo 23).

Inoltre, il periodo di congedo sarà, altresì, coperto da **contribuzione figurativa**.

La **norma** è **retroattiva** all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022.

Infatti, il legislatore ha previsto che eventuali **periodi di congedo parentale** ordinario (ai sensi degli articoli 32 e 33, D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai lavoratori/genitori a decorrere da settembre 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021), potranno essere **convertiti**, a domanda del lavoratore, nel congedo straordinario con diritto all'indennità del 50% della retribuzione e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Si dovrà trattare dei **periodi** di congedo **richiesti** in caso di:

- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura,
- durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- durata della quarantena del figlio.

I giorni di congedo potranno essere richiesti da **uno solo dei genitori**, alternativamente all'altro.

Unica eccezione è qualora i genitori abbiano anche altri figli minori, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni

Qualora il figlio abbia una età compresa fra 14 e 16 anni (15 anni e 364 giorni), il legislatore prevede che il **lavoratore** possa (alternativamente all'altro genitore) **astenersi** dal lavoro in tutto o in parte alla **durata**:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

In questo caso, però, il lavoratore **non avrà diritto** alla **retribuzione** o a un'**indennità**, né al riconoscimento della **contribuzione figurativa**.

Il lavoratore avrà comunque diritto alla **conservazione** del **posto di lavoro** e non potrà essere licenziato, in

quanto l'assenza sarà considerata giustificata.

Lavoratori autonomi

I lavoratori/genitori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** (ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), qualora abbiano figli conviventi di età non superiore ai 14 anni (13 anni e 364 giorni), hanno diritto a fruire di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una **indennità**, corrispondente alla **durata**:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

L'indennità è **pari al 50% di 1/365** del reddito individuato secondo la **base di calcolo** utilizzata ai fini della determinazione dell'**indennità di maternità**.

La medesima indennità è **estesa** ai genitori **lavoratori autonomi iscritti all'INPS**.

L'indennità, per quest'ultima casistica di lavoratori, è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al **50%** della **retribuzione convenzionale giornaliera** stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Stanziamiento e modalità di presentazione della domanda

Le **modalità operative** per accedere ai benefici verranno **stabilite dall'INPS**, la quale monitorerà il **limite di spesa** messo a disposizione del Governo (pari a 29,3 milioni di euro per l'anno 2021) e qualora ne ravvisi il raggiungimento, anche in via prospettica, **non prenderà** in considerazione **ulteriori domande**.

Essendo una norma simile a quella prevista nella scorsa primavera (sino al giugno 2021) e proveniente dal D.L. n. 30/2021, sicuramente una serie di indicazioni fornite a suo tempo dall'INPS, con le **circolari n. 63 e n. 96 del 2021**, saranno utilizzabili anche per questo congedo parentale straordinario.

(*) *Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*

Lavoro e Previdenza

Verso la legge di Bilancio

Riforma delle pensioni: allo studio l'ipotesi Quota 102

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Secondo le indiscrezioni emerse dal Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento Programmatico di Bilancio 2022, ai fini pensionistici si prospetta la possibilità di prevedere per il prossimo anno una Quota 102 (64 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi). Va ricordato che la Corte dei Conti aveva proposto un pensionamento anticipato con un minimo di età anagrafica di 64 anni tra il canale d'uscita (con almeno 20 anni di contributi) già previsto per i soggetti interamente contributivi e quello, tutto da creare, per i lavoratori retributivi e, soprattutto, per quelli col sistema misto. Nel 2023 si passerebbe a Quota 104, con la necessità di comprendere se la combinazione età anagrafica/anzianità contributiva sia di anni 65/39 o anni 66/38.

Il Documento Programmatico di Bilancio per il 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2021 e trasmesso alla Commissione UE per quel che riguarda i profili previdenziali rappresenta per il momento una mera dichiarazione di intenti in attesa che la cornice delineata si riempi di contenuti nel corso della elaborazione della legge di Bilancio. Si afferma infatti che vengono previsti interventi in materia pensionistica per assicurare un **graduale ed equilibrato passaggio** verso il **regime ordinario**. Non ci sono invece riferimenti né alla durata del percorso entro cui l'assetto del nostro sistema pensionistico dovrebbe tornare alla ordinarietà post-riforma. Fornero sia pure con le modifiche apportate successivamente né alle misure che gradualmente dovrebbero accompagnare tale percorso strutturando canali di flessibilità in uscita che attenuino il venir meno - **dal 31 dicembre 2021 - di Quota 100** (62 anni di età e 38 anni di contributi).

Considerazioni OCSE

Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza approvato a settembre si riportavano le stime della Ragioneria generale dello Stato in base alle quali le misure contenute nel D.L. n. 4/2019 (quota 100 e sterilizzazione dei requisiti di pensionamento anticipato fino al 2026 rispetto alla indicizzazione automatica alla speranza di vita), nella legge di Bilancio 2019 e nella legge di Bilancio 2020 incluse nello scenario a normativa vigente producono, nel **periodo 2019-2035**, un **incremento** di incidenza della **spesa pensionistica in rapporto al PIL** pari in media a circa **0,2 punti annui** rispetto alla legislazione immediatamente precedente.

Leggi anche APE sociale, opzione donna e pensioni per i lavoratori precoci: ipotesi di riforma nella NADEF

Si rimarcava anche come, grazie al complessivo processo di riforma avviato nel 2004, la minore incidenza della spesa per pensioni in rapporto al PIL è valutabile in termini cumulati in circa **60 punti** percentuali di

PIL al **2060**.

Mai come in occasione di questa legge di Bilancio "pesano" i vincoli e le considerazioni degli organismi internazionali, evidenziando come proprio nel Documento Programmatico di Bilancio si richiamano gli impegni sulle riforme assunti dal nostro Paese con il **Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza**.

Con riferimento ai trend pensionistici, nella Proposta di decisione del Consiglio europeo del PNRR del 22 giugno, del 9 luglio 2019 e del 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte all'Italia nell'ambito del semestre europeo, si auspica di attuare pienamente le passate riforme pensionistiche.

Ultime in ordine di tempo ma non certo di importanza sono le **osservazioni dell'OCSE** rinnovate nell'ambito di una specifica audizione parlamentare che evidenzia come la spesa per le pensioni è eccessivamente elevata, lasciando poco spazio per misure di stimolo alla crescita e di inclusione sociale e gravino in maniera eccessiva sul futuro delle giovani generazioni. Nello specifico, la raccomandazione si concretizza nel **contenere la spesa previdenziale** con riferimento al pensionamento anticipato e soprattutto a quota 100 e a opzione donna, ristabilendo quanto prima il collegamento tra età pensionabile e speranza di vita con riferimento al pensionamento anticipato.

Spazi di manovra

A un primo sguardo sembrerebbe che le risorse finanziarie al momento previste per gli interventi in ambito pensionistico con riferimento alla prossima manovra finanziaria non siano particolarmente consistenti (**602 milioni** di euro per il **2022**, **452 milioni** per il **2023** e **508,5 milioni** per il **2024**), per cui, secondo i *rumors*, sembrerebbe (ma il condizionale è, mai come in questo caso, d'obbligo) che le misure siano limitate in questa fase all'introduzione di opzioni di uscita dal lavoro che si affianchino alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, rilevando il testimone di Quota 100, e alla rivalutazione delle pensioni.

Non verrebbero invece affrontati nell'immediato nodi strutturali come la pensione di garanzia per i lavoratori che rientrino integralmente nel perimetro di applicazione del sistema contributivo e la separazione tra spesa previdenziale e assistenza.

Quali sono quindi le ipotesi di cui si discute e che potrebbero trovare spazio nella legge di Bilancio 2022?

Valutazioni in corso

Secondo le indiscrezioni emerse al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il DPB, si sarebbe prospettata la possibilità di prevedere per il **prossimo anno una Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi)**.

La Corte dei Conti aveva proposto di prevedere un pensionamento anticipato con l'asticella dell'età anagrafica fissata a 64 anni tra il canale d'uscita (con almeno 20 anni di contributi) già previsto per i soggetti interamente "contributivi" e quello, tutto da creare, per i "lavoratori retributivi" e soprattutto per quelli col sistema "misto". **Nel 2023** si evolverebbe a **Quota 104** con la necessità di comprendere se la combinazione età anagrafica/anzianità contributiva sia di anni 65/39 o 66/38.

Si arriverebbe al **regime ordinario nel 2024** considerando in ogni modo come "nel durante" ci sarebbe la disponibilità a valutare "correzioni" a quota 102 e 104 per i lavoratori precoci e gravosi.

Altra ipotesi oggetto di attenzione è poi quella prospettata dal Presidente dell'INPS, che prevede almeno **64 anni di età**, essere in possesso di almeno **20 anni di contribuzione** e aver maturato, alla data di accesso

alla prestazione, una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore a 1,2 volte l'assegno sociale. La prestazione spetta fino al raggiungimento del diritto per la pensione di vecchiaia. Si prevederebbe poi che al momento del pensionamento, il lavoratore accedrebbe al trattamento pensionistico costituito dalla somma della quota retributiva e di quella contributiva determinata al momento dell'accesso alla prestazione. Si guarda ancora a un pensionamento anticipato a **63 anni** e almeno **35 anni di contributi**, insieme alla penalizzazione del 2-3% per ogni anno d'anticipo.

Non sembrerebbe al momento invece oggetto di particolare attenzione il pensionamento con quota 41 anni di anzianità contributiva, considerata eccessivamente onerosa (secondo le stime INPS, il prossimo anno costerebbe 4,3 miliardi di euro per arrivare nel 2029 agli oltre 9 miliardi l'anno).

Il pacchetto previdenziale prevederebbe poi una **pro-roga dell'APE sociale** probabilmente rafforzata considerando anche le osservazioni e i suggerimenti recentemente presentati dalla specifica Commissione di studio.

Al momento sembrerebbe **non previsto** il differimento di **Opzione donna**, anche se, considerando l'attenzione per tale canale delle diverse proposte legislative in discussione alla Commissione Lavoro della Camera e le richieste sindacali, oltre che la necessità di tutelare il pensionamento femminile esposta dal Ministro del Lavoro, è verosimile che, come accaduto spesso negli anni scorsi, possa alla fine rientrare in manovra.

Leggi anche Riforma delle pensioni e riscatto gratuito della laurea: le soluzioni al vaglio

Bilancio

In base agli OIC 20 e 21

Gestione individuale di portafogli in regime di impresa: quale trattamento contabile?

di Giacomo Ramenghi - Partner Studio Gnudi e Associati

È pratica frequente, in ambito societario, che la liquidità eccedente rispetto al fabbisogno corrente venga conferita in un mandato di gestione a un intermediario finanziario. Si tratta di un servizio di investimento che può essere svolto da una banca, una SGR, una società di intermediazione mobiliare o un'impresa di investimento estera autorizzata. Nella pratica, l'investitore conferisce il proprio patrimonio all'intermediario, delegando quest'ultimo a prendere decisioni di investimento mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Il servizio di gestione su base individuale di portafoglio per conto terzi è offerto da soggetti abilitati, che gestiscono il patrimonio mobiliare del loro cliente attraverso l'investimento in strumenti finanziari. Qual è il relativo trattamento contabile?

Il servizio di **gestione su base individuale di portafoglio per conto terzi**, offerto da soggetti abilitati, che gestiscono il patrimonio mobiliare del loro cliente attraverso l'investimento in strumenti finanziari, è una forma d'investimento da non confondere con i fondi comuni e le SICAV.

Nella gestione dei portafogli su base individuale, infatti, il patrimonio di ogni singolo cliente non confluisce in un patrimonio collettivo e la sua **gestione** avviene **in modo specifico per ogni cliente**. Il patrimonio dell'investitore è, quindi, a tutti gli effetti separato sia da quello degli altri clienti del gestore sia da quello dello stesso gestore, non potendo così essere mai utilizzato a favore dei creditori dell'intermediario che cura l'investimento.

Il contratto di gestione patrimoniale, pur essendo, nella sostanza, un contratto di prestazione di servizi, è soggetto a particolari regole dettate al Capo II del Titolo II, "Svolgimento dei servizi e delle attività" del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998).

All'art. 21 e seguenti del Testo Unico, viene dettata la disciplina delle prestazioni di servizi ed attività di investimento.

In questa tipologia di contratti, la gestione individuale è condotta separatamente e nell'interesse del singolo cliente e, per questo, dovrebbe avere il pregio di personalizzare ed efficientare la qualità del servizio ottenuto. Il gestore, a sua discrezione, assume le decisioni di investimento, nel rispetto di specifici obiettivi e limiti contrattuali stabiliti con il cliente (ad esempio: una percentuale massima del patrimonio investito in azioni).

I **risultati positivi o negativi** dovuti alla gestione degli investimenti influenzano direttamente il patrimonio dell'investitore, patrimonio che, al termine del mandato conferito, potrà anche essere di valore inferiore a

quello che ha dato origine all'investimento.

Il **rapporto** che si instaura tra il **cliente** e l'**intermediario** è sostanzialmente un **mandato fiduciario**, in forza del quale il cliente consegna liquidità (denaro) all'intermediario per la costruzione di un portafoglio di investimento, secondo determinate direttive di rischio-rendimento che l'intermediario può seguire con un certo grado di discrezionalità.

Per tali motivi, nella prestazione del servizio, gli intermediari devono attenersi scrupolosamente a determinate norme e regole, che, tenendo conto della specificità del servizio, sono preposte alla salvaguardia dell'investitore.

I principi base sono pertanto stabiliti dall'art. 24 e dall'art. 30, per i servizi di investimento in generale, del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Deve poi considerarsi anche il regolamento n. 11522 del 1998 della CONSOB che ne ha disciplinato singoli aspetti.

L'intermediario deve **periodicamente informare il cliente** (con appositi **report**) del rendimento maturato e della composizione dell'investimento realizzato.

In ragione di ciò la società cliente riceve periodicamente una **distinta patrimoniale** dalla quale risulta, in relazione ad ogni singolo titolo e per masse, ovvero categorie omogenee, l'indicazione di **ogni operazione** avvenuta, il **valore iniziale e finale** del patrimonio a una determinata data (intendendo per tale la valutazione, secondo i cambi e i prezzi correnti, delle liquidità giacenti in valuta sui diversi conti di transazione, dei titoli, delle azioni, dei fondi, etc.), dal cui confronto possono emergere differenze da valutazione positive o negative.

Profili contabili

È da premettere che non esiste una disciplina *ad hoc* pensata per fornire una **rappresentazione contabile**

degli effetti derivanti dalla scelta di questa particolare forma di gestione della liquidità aziendale.

Pertanto, le imprese dovranno riferirsi a quanto stabilito dal Codice civile e dai principi contabili in materia di investimenti finanziari.

D'altra parte, quanto di seguito precisato riguarda sia aspetti relativi alle valutazioni da adottare nel documento di bilancio di fine esercizio sia il corretto adempimento degli obblighi di aggiornamento periodico della contabilità e del libro giornale.

Con riferimento alla **classificazione in bilancio delle somme affidate in gestione**, l'art. 2424 c.c. stabilisce che "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni". Inoltre, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quanto stabilito dall'art. 2359 c. 3 c.c. si presumono immobilizzazioni.

I principi contabili cui fare riferimento sono l'**OIC 20** e **21**, relativi ai titoli di debito e alle partecipazioni. Tali principi dettano la disciplina relativa alla classificazione, rilevazione iniziale e valutazione degli strumenti finanziari detenuti dalla società.

Secondo il documento OIC 20 (par. 20) e il documento OIC 21 (par. 10), la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dei titoli di debito e delle partecipazioni deve essere effettuata in funzione della relativa destinazione.

Dunque, i titoli e le partecipazioni che sono destinati a permanere durevolmente nel portafoglio della società devono essere iscritti tra le **immobilizzazioni**, mentre gli altri nell'**attivo circolante**. Per stabilire se ci si trovi nell'ipotesi di una **permanenza durevole** nel patrimonio dell'impresa, si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli e le partecipazioni per un prolungato periodo di tempo.

Al contrario, la classificazione in bilancio come disponibilità liquide, anche in valuta, di somme facenti parte del patrimonio gestito dall'intermediario può essere valutata prendendo in considerazione gli accordi contrattuali tra le parti. Ovvero, laddove la società abbia la possibilità di prelevare somme dalla gestione patrimoniale e le disponibilità possano essere incassate a

pronti, le stesse dovranno essere indicate nello stato patrimoniale alla voce C.IV "**Disponibilità liquide**". In caso contrario, le disponibilità vincolate dovrebbero essere rilevate tra i crediti immobilizzati, in questo senso pare conforme quanto disposto dall'OIC 14.

Inoltre, da quanto è possibile desumere dalle disposizioni generali del Codice civile e dei principi contabili sopra esaminati, nel corso dell'esercizio, la società dovrà **rilevare in contabilità analiticamente** per singolo investimento, quindi per ogni specifico titolo, tutte le operazioni effettuate dall'intermediario, nonché i risultati derivanti dallo stesso investimento. Una rilevazione contabile per masse, ovvero categorie omogenee di strumenti, non sarebbe sufficiente a fornire le informazioni necessarie per soddisfare le esigenze di rendicontazione.

A fine esercizio, si dovranno valutare gli strumenti in portafoglio sulla base dei criteri applicabili alla specifica fattispecie (convertendo le eventuali poste in valuta estera), nonché classificare i titoli e le partecipazioni nell'attivo circolante (voce "C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni") o nelle immobilizzazioni finanziarie (voce "B.III - Immobilizzazioni finanziarie").

Per quanto attiene alle disponibilità liquide facenti parte del patrimonio gestito, laddove vi sia la possibilità di prelevare somme dalla gestione patrimoniale e le disponibilità possano essere incassate a pronti, le stesse andranno iscritte nella voce C.IV dello Stato patrimoniale. In assenza di tali condizioni, con riferimento alle disponibilità vincolate, l'applicazione di quanto disposto dall'OIC 14 porta a ritenere di dover rilevare tali somme tra i crediti immobilizzati.

Profili fiscali

In forza del **principio di attrazione del reddito d'impresa**, i proventi derivanti dall'investimento - **dividendi e interessi** - nonché le componenti reddituali derivanti dal realizzo e dalla valutazione dei titoli in portafoglio (**plus/minusvalenze**) concorrono a formare il reddito d'impresa della società (di capitali) che ha effettuato l'investimento.

In ragione di ciò, ogni singolo investimento andrà assoggettato a tassazione secondo le norme dettate dal TUIR per ogni singola e specifica fattispecie.

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Bonus terme: quanto conviene l'acquisto di servizi termali

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

A partire dal 8 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda per prenotare il bonus terme. Il buono vale per l'acquisto di prestazioni termali, incluse quelle di wellness e beauty, erogate da un istituto termale accreditato. Il contributo, da richiedere direttamente presso uno stabilimento che aderisce all'iniziativa, consiste in uno sconto sul prezzo d'acquisto dei servizi termali acquistati, fino ad un importo massimo di 200 euro. I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 53 milioni di euro. Ciascun soggetto può beneficiare di un solo voucher. Quanto si risparmia?

Chi

Possono beneficiare del bonus terme i soggetti maggiorenni, residenti in Italia, **senza limiti di ISEE** e senza limiti legati al nucleo familiare.

Cosa

Il bonus spetta per l'**acquisto di servizi termali** presso gli stabilimenti termali accreditati.

Attenzione

Per servizi termali si intendono le prestazioni termali, incluse quelle di **wellness e beauty**.

Il bonus non può essere utilizzato

- per **servizi termali** già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono;

- per i **servizi di ristorazione e ospitalità**.

Come

Il bonus può coprire il **100% del prezzo di acquisto** dei servizi termali ammessi, fino ad un **massimo di 200 euro**.

Attenzione

Il bonus:

- **non è cedibile a terzi**, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro;
- non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Quando

Per ottenere il bonus, gli interessati devono effettuare

una **preventiva prenotazione** presso uno degli **enti termali accreditati**. Il soggetto accreditato è colui che:

- opera nel settore termale e delle acque minerali curative;
- è iscritto nel **Registro delle imprese** con codice Ateco 2007 96.04.20 "Stabilimenti termali";
- si è **pre-registrato** alla **piattaforma on line**, aperta da Invitalia il 28 ottobre.

La prenotazione del bonus terme potrà essere effettuata a partire **dall'8 novembre 2021**.

I buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 53 milioni di euro.

La **struttura** che riceve la richiesta, attraverso la piattaforma dedicata, controllerà che per lo stesso soggetto non risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del buono.

Se le verifiche vanno a buon fine, lo stabilimento termale confermerà la **prenotazione del voucher**, che, a pena di decadenza, dovrà essere fruito entro 60 giorni dalla sua emissione.

Calcola il risparmio

IPOTESI BONUS SPETTANTE INFERIORE A 200 EURO

Risparmio %

Si ipotizzi che il signor X acquisti, presso uno stabilimento termale accreditato, servizi termali per **180 euro**.

In questo caso, poiché il prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti (180 euro) è inferiore al bonus massimo riconosciuto (200 euro), il signor X può beneficiare di un bonus terme pari a 180 euro.

Costi sostenuti	Bonus terme spettante	% di risparmio
180 euro	180 euro	100%

IPOTESI BONUS SPETTANTE SUPERIORE A 200 EURO

Risparmio %

Si ipotizzi che il signor Y acquisti, presso uno stabilimento termale accreditato, servizi termali per **620 euro**.

In questo caso, poiché il prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti (620 euro) è superiore al bonus massimo riconosciuto (200 euro), il signor Y può beneficiare di un bonus terme pari a 200 euro.

Costi sostenuti	Bonus terme spettante	% di risparmio
620 euro	200 euro	32,25%

Impresa

Legge di conversione

Decreto crisi d'impresa: in GU le novità per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Dal nuovo istituto della composizione negoziata della crisi attivabile a decorrere dal 15 novembre 2021, diretta a superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza, al nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Dal rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e al 31 dicembre del 2023 dell'applicazione delle misure d'allerta, alla proroga del termine per l'introduzione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle Srl e delle cooperative. Ed ancora: modifiche ed integrazioni alla legge fallimentare. Sono alcune delle disposizioni contenute nella legge di conversione del D.L. n. 118 del 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la legge 21 ottobre 2021 n. 147, di conversione con modifiche del D.L. n. 118/2021.

Leggi anche Riforma della crisi d'impresa: la mappa di tutte le novità

Proroghe

Molteplici le proroghe previste nel testo finale del provvedimento.

In particolare:

- slitta al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** (D.lgs. n. 14/2021) e rinviata al 31 dicembre 2023 l'applicazione del Titolo II del Codice sulle **misure di allerta** e della composizione assistita della crisi (art. 1);
- viene differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 (ovvero nel 2023) l'**obbligo** per le società a responsabilità limitata di provvedere a **nominare l'organo di controllo** (art. 1-bis);
- viene posticipato di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è possibile depositare l'**atto di rinuncia al concordato in bianco** o all'accordo di ristrutturazione dei debiti per la predisposizione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare (art. 21);
- viene **estesa la durata del concordato in bianco**: per tutta la durata dello stato di emergenza la durata del concordato in bianco è compresa tra 60 e 120 giorni, prorogabili di altri 60 giorni, anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 22);
- viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'**improcedibilità dei ricorsi** per la risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale omologata dopo il 1° gennaio 2019 (art. 23).

Nuova procedura di composizione negoziata

Con la legge di conversione diventa definitiva la disciplina dell'istituto della composizione negoziata della crisi, che sarà applicabile a decorrere **dal 15 novembre 2021** (articoli da 2 a 19).

Della nuova procedura può avvalersi l'**imprenditore commerciale e agricolo** che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'istanza di composizione negoziata della crisi **non può essere presentata** dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, o per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge n. 3/2012 (art. 23, comma 2).

La procedura è attivabile su **iniziativa volontaria** dell'imprenditore mediante il **deposito di una domanda**, da eseguirsi presso una piattaforma telematica accessibile attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio competente territorialmente in base al luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa con cui l'imprenditore richiede la **nomina di un esperto indipendente** che avrà il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

L'esperto sarà nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio capoluogo della regione, scelto tra i soggetti inseriti in un apposito elenco al quale possono iscriversi (previa domanda) professionisti o altri soggetti di esperienza e in possesso di una specifica formazione.

Per individuare una soluzione adeguata per il superamento della situazione di crisi in cui versa l'impresa,

l'esperto avrà a disposizione **180 giorni**, termine prorogabile su accordo tra le parti.

L'imprenditore (contestualmente all'attivazione della procedura o successivamente) può ricorrere al Tribunale per richiedere l'applicazione di **misure protettive** del patrimonio: dal giorno della pubblicazione della predetta istanza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.

Con il ricorso alla procedura si beneficia di una serie di **misure premiali di carattere fiscale**, tra cui la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari e la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo.

L'accesso alla procedura è consentito anche:

- a più imprese appartenenti al medesimo gruppo (art. 13);
- alle **imprese sotto soglia** ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiore a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato. In tal caso, l'istanza può essere presentata all'organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 17);

Concordato semplificato

Via libera anche al nuovo istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la cui disciplina è dettata dall'art. 18, la cui

La proposta di concordato semplificato può essere presentata dall'imprenditore qualora la procedura di composizione negoziata si **concluda infruttuosamente**. Valutata la ritualità della proposta, acquista la relazione finale e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, il **Tribunale** nomina un **ausiliario**, che formula un parere, che, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell'esperto, deve essere comunicata ai creditori, i quali possono proporre opposizione all'omologazione.

Il concordato viene omologato quando assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun

creditore.

Modifiche alla legge fallimentare

L'art. 20 apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare.

In particolare, si interviene sui seguenti articoli:

- art. 180, comma 4: con la modifica si dispone che il tribunale può omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;
- art. 182-bis, comma 4, con la modifica si specifica che l'eventuale adesione dell'amministrazione finanziaria all'accordo di ristrutturazione deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento;
- art. 182-bis, comma 8. Con la nuova disposizione viene dettata una specifica disciplina relativa a modifiche rilevanti che si rendono necessarie prima dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- art. 182-quinquies, comma 5. L'intervento consente al tribunale di autorizzare il **pagamento della retribuzione** dovuta ai **lavoratori** in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare almeno in parte crediti privilegiati, muniti del grado di privilegio più alto; con la modifica si prevede che il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione;
- art. 182-quinquies, comma 6. La nuova previsione consente la prosecuzione dei pagamenti dei **contratti di mutuo garantiti da ipoteca** sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito;
- art. 186-bis, comma 2, lettera c); con la modifica si estende l'arco temporale della **moratoria** per il pagamento dei **creditori muniti di privilegio**, pegno o ipoteca, prevista nell'ambito della disciplina del concordato con continuità aziendale;
- art. 236, comma 3. La norma prevede che nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applica la **disciplina sanzionatoria** di cui agli articoli 223, 224, 227, 232 e 233 della **legge fallimentare** (relativa ai reati di bancarotta fraudolenta e semplice). Vengono inoltre inseriti nella legge fallimentare i seguenti articoli:
- art. 182-septies in materia di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
- art. 182-octies avente ad oggetto la convenzione di

moratoria;

- art. 182-novies riguardante gli accordi di ristrutturazione agevolati;

- art. 182-decies relativo a coobbligati e soci illimitatamente responsabili con riferimento agli accordi di

ristrutturazione.

Riferimenti normativi

Legge 21/10/2021 n. 147 (Gazzetta ufficiale n. 254 del 23/10/2021)

Impresa

Chiarimenti dai notai del Triveneto

Perdite sterilizzate: modalità di computo e riporto nelle ipotesi di scissione e fusione

di Mario Ravaccia - Studio Spada Partners

Con tre recenti interventi, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie fornisce alcune indicazioni in merito al trattamento delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e sottoposte al regime di "sterilizzazione" previsto dall'art. 6 del decreto Liquidità. In particolare, mentre con la massina T.A. 13 è stata chiarita la modalità di computo delle perdite 2020 per la verifica della riduzione o della perdita del capitale sociale negli esercizi successivi, con le massime T.A. 14 e T.A. 15 sono state affrontate le tematiche di riporto delle suddette perdite in occasione rispettivamente di operazioni di fusione e di scissione.

Il Comitato Notarile Triveneto è recentemente intervenuto con tre massime al fine di fornire chiarimenti sulle **disposizioni temporanee di sterilizzazione** (fino al quinto esercizio successivo) delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Le pronunce si occupano degli adempimenti connessi alla riduzione o alla perdita del capitale sociale, influenzati dalle modifiche introdotte dall'art. 6 del **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020), sostituito a sua volta dall'art. 1, c. 266, della **legge di Bilancio 2021** (l. n. 178/2020).

L'art. 6 appena citato prevede che alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applichino le previsioni degli artt. 2446 (secondo e terzo comma), 2447, 2482-*bis* (quarto, quinto e sesto comma) e 2482-*ter* c.c. che disciplinano la riduzione del capitale sociale a meno di un terzo o la perdita completa del capitale stesso.

Leggi anche Riduzione del capitale sociale nei bilanci 2020: come opera la sterilizzazione delle perdite da Covid-19

Computo delle perdite sterilizzate negli esercizi futuri

La **prima massima (T.A.13)** chiarisce le **modalità di computo** della perdita 2020 negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020.

In particolare, poiché le suddette perdite sono sterilizzate per i successivi cinque esercizi occorre considerare che nella determinazione della riduzione di oltre un terzo o della perdita del capitale sociale le perdite 2020 non devono essere considerate.

Pertanto:

- se nel corso dei cinque esercizi successivi a quello che comprende il 31 dicembre 2020 la società accumuli perdite che - senza tener conto di quelle emerse in tale ultimo esercizio (ossia quelle "sterilizzate") - riducono il capitale di oltre un terzo, troveranno immediata applicazione le disposizioni dettate dagli artt.

2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.;

- se, invece, nel corso di detti cinque esercizi la società fa registrare delle perdite che - solo se sommate a quelle consuntivate nell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 (ossia quelle "sterilizzate") - riducono il capitale di oltre un terzo, allora troveranno applicazione le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. n. 23/2020, fermo restando il limite temporale finale coincidente con l'esercizio che comprende il 31 dicembre 2025.

Perdite 2020 in ipotesi di fusione

La **seconda massima (T.A.14)** approfondisce invece la tematica della **sorte delle perdite sterilizzate** in caso di fusione.

Dopo avere ricordato che le perdite di cui sopra devono essere tenute distinte da quelle ordinarie e che eventuali successive movimentazioni devono essere illustrate nella Nota integrativa, il Comitato del Triveneto afferma che le suddette perdite devono mantenere nel bilancio della **incorporante** il regime di sterilizzazione che avevano nel bilancio della incorporata/fusa ai sensi dell'art. 2504-*bis* c.c., il quale prevede che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

Secondo quanto riportato dalla massima, "la presenza di perdite "sterilizzate" consente di imputare, in tutto o in parte, al capitale sociale della incorporante/beneficiaria il capitale sociale nominale della incorporata/fusa, ma non consentono di liberare riserve di patrimonio per effettuare aumenti di capitale gratuiti dell'incorporante o imputazioni al nuovo capitale della risultante di nuova costituzione in misura eccedente il valore del capitale nominale della incorporata/fusa (vedi orientamento T.A.10)".

Orbene il suddetto orientamento lascia intendere che ci sia una sorta di "obbligo di mantenimento" delle

caratteristiche delle perdite 2020 in capo alla società incorporante/beneficiaria. Si deve ritenere, tuttavia, che la conservazione della natura delle perdite valga purché il patrimonio netto della incorporante includa a sua volta delle perdite d'esercizio non coperte. Potrebbe accadere, infatti, che il trasferimento e il mantenimento delle perdite della società estinta non trovi alcuna applicazione poiché le suddette perdite confondendosi col patrimonio della società risultante dalla fusione, si annullino.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla **fusione per incorporazione** di una società interamente controllata il cui patrimonio netto include perdite 2020 oggetto di sterilizzazione: dall'annullamento del patrimonio netto dalla società fusa potrebbe emergere un avanzo oppure un disavanzo di fusione allocabile sui beni della incorporata.

Se la società incorporante non avesse alcuna perdita nel proprio patrimonio netto, risulta evidente che le perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non solo non sarebbero tecnicamente "trasferibili" alla incorporante (per mancanza appunto di perdite nel patrimonio netto post fusione), ma verrebbero neutralizzate a seguito dell'annullamento del patrimonio netto della società estinta. Dalla conseguente imputazione del disavanzo di fusione sui beni della incorporata, non resterebbe alcuna traccia delle perdite della società fusa. Analoga conseguenza si verificherebbe se

dall'operazione di fusione emergesse un avanzo che andrebbe ad incrementare il patrimonio netto della incorporante senza alcuna memoria delle perdite della incorporata.

La tematica necessiterà quindi di un'attenta applicazione pratica nelle operazioni di fusione.

Restano salve le ordinarie limitazioni all'operazione di fusione derivanti dalla sussistenza di patrimoni il cui valore sia effettivamente negativo, quali l'impossibilità di determinare un congruo rapporto di cambio nel caso di fusione tra una società con valore positivo ed una con valore negativo in assenza di "plusvalori" da fusione.

Perdite 2020 in ipotesi di scissione

La **terza massima (T.A.15)** si occupa dell'aspetto già analizzato per le fusioni, volgendo però lo sguardo alle scissioni.

In tal caso le perdite 2020 devono essere **ripartite** tra la scissa e le beneficiarie nella medesima misura proporzionale prevista dal progetto di scissione.

Secondo il **Comitato Notarile Triveneto**, per la scissione, così come per la fusione, sono applicabili le **ordinarie limitazioni** all'operazione derivanti dalla sussistenza di patrimoni realmente negativi, quali l'impossibilità di determinare un congruo rapporto di cambio tra una preesistente beneficiaria avente un valore positivo e una scissa avente un valore negativo in assenza di "plusvalori" da scissione.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.